

ALLEGATO A

MODALITA'OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI E NON COMUNALI SENZA FINI DI LUCRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

1. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, aventi sedi nel territorio regionale, ivi comprese quelle con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, che accolgono gruppi di bambini per un massimo di tre unità per sezione di età compresa tra i due e i tre anni, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati.

2. Criteri di assegnazione dei contributi:

I criteri di assegnazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia autonome, definiti dalla D.C.R. n. X/207 del 3 dicembre, sono i seguenti:

- il **50%** del finanziamento viene attribuito in rapporto al numero di sezioni: posto 100 il valore medio riferito alle tipologie di scuole presenti in maggior numero sul territorio regionale in relazione al numero di sezioni (scuole con numero di sezioni pari a 4 e 5), viene calcolato il variare di tale valore medio applicando un indice di maggiorazione del 25% alle scuole con numero di sezioni minore, ovvero di decremento per la medesima quota a quelle con un numero di sezioni maggiore, anche al fine di un riequilibrio degli stanziamenti per sede. Tale importo debitamente incrementato o ridotto potrà essere oggetto di riparametrazione (positiva o negativa) con riferimento alla non perfetta coincidenza del numero di sezioni a cui viene applicata una maggiorazione ovvero a quelle per le quali si provvederà al decremento;
- il **20%** del Fondo viene assegnato in base al numero degli alunni. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di alunni iscritti. Il relativo risultato (contributo medio per alunno) è poi moltiplicato per il numero di alunni riferito a ciascuna sede scolastica della stessa tipologia e suddiviso per il relativo numero di scuole;
- il **30%** dello stanziamento regionale è attribuito sulla base del numero delle sedi. Tale importo è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di scuole. Il 3% dell'importo è attribuito alle scuole mono sezioni quale fondo di perequazione, tenuto conto della necessità di fornire alle stesse un sostegno in ragione della loro peculiarità territoriale e dell'ubicazione esclusiva in aree con svantaggio (comuni montani, piccoli comuni o frazioni), ove rappresentano l'unica offerta educativa garantita.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La richiesta di contributo deve essere compilata esclusivamente tramite le procedura informatica disponibile on line all'indirizzo <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>.

Gli interessati potranno presentare domanda, selezionando l'apposito link disponibile sul portale regionale <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>, a decorrere dalle **ore 12,00 di lunedì 4 maggio 2015** e sino alle **ore 17.00 di giovedì 4 giugno 2015**.

Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale termine, incomplete ovvero consegnate con altre modalità.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti ai sensi degli artt. 71 e 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e non potrà presentare richiesta di contributo per l'anno scolastico successivo.

La scuole richiedenti sono tenute a conservare presso i propri archivi la copia cartacea della domanda debitamente sottoscritta per cinque anni.

4. Ammissibilità delle domande di contributo

Le domande di contributo sono ammissibili se:

- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti;
- compilate mediante l'apposita procedura on-line;
- inviate nei termini e secondo le modalità di presentazione di cui al Paragrafo 3.

L'ammissibilità delle richieste e la liquidazione del contributo alle istituzioni scolastiche beneficiarie sarà disposta a seguito di istruttoria tecnica da parte delle competenti strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del presente atto è pubblicato sul portale web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.istruzione.regione.lombardia.it>., unitamente al manuale operativo contenente le istruzioni per la compilazione telematica della domanda.

Informazioni possono essere richieste telefonicamente a:

- Rosa Ferpozzi tel: 02/67652054;
- Tiziana Zizza tel. 02/67652382;
- Lucia Balducci tel: 02/67652278

Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012 è il dirigente della Struttura "Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio" della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale.